

PONTEVICO E ROBECCO D'OGGIO

STATUTO

**UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI
PONTEVICO E ROBECCO D'OGLIO**

S T A T U T O

Approvato con le seguenti deliberazioni:

Consiglio Comune di Pontevico
n.22 del 22.06.2017

Consiglio Comune di Robecco d'Oglio
n.21 del 28.06.2017

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. ... del

F.to Il Segretario dell'Unione

INDICE

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Obiettivi prioritari
- Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Sede dell'Unione
- Art. 6 - Durata dell'Unione
- Art. 7 - Adesione
- Art. 8 - Recesso
- Art. 9 - Recesso da un servizio
- Art. 10 - Scioglimento
- Art. 11 - Conferimento di funzioni
- Art. 12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze all'Unione

Titolo II - FORME DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 13 - Principi di collaborazione
- Art. 14 - Convenzioni
- Art. 15 - Accordi di programma
- Art. 16 - Principi in materia di servizi pubblici locali

Titolo III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO DELL'UNIONE

- Art. 17 - Organi dell'Unione
- Art. 18 - Composizione, elezione e durata del Consiglio
- Art. 19 - Competenza del Consiglio dell'Unione
- Art. 20 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio
- Art. 21 - Decadenza e dimissioni dei componenti del Consiglio
- Art. 22 - Convocazione del Consiglio
- Art. 23 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 24 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 25 - Nomina del Presidente
- Art. 26 - Composizione e nomina della Giunta e durata della stessa
- Art. 27 - Competenze del Presidente
- Art. 28 - Competenze della Giunta
- Art. 29 - Funzionamento della Giunta

Art. 30 - Dimissioni dalla carica di Assessore

Art. 31 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Art. 32 - Norma di rinvio

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Principi generali

Art. 34 - Gestione del personale

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 36 - Segretario

Titolo V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 37 - Finanze dell'Unione

Art. 38 - Risorse finanziarie

Art. 39 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 41 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 42 - Revisione economico finanziaria

Art. 43 - Controllo di gestione

Art. 44 - Affidamento del servizio di tesoreria

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Capacità normativa dell'Unione

Art. 46 - Modificazioni del presente statuto

Art. 47 - Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi Fondamentali

Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Pontevico e Robecco d'Oglio con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'“Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (Provincia di Brescia) e Robecco d'Oglio (Provincia di Cremona)”, per brevità definita “Unione”, costituita ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 27.6.2008, n. 19, regolamento Regionale n. 2/2009 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'Unione si costituisce in deroga all'ambito territoriale in virtù di autorizzazione emessa da Regione Lombardia con **DGR 6 Giugno 2016 n. 5252**.

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

Art. 2 - Finalità

L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni fondamentali di cui all'art.19 comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

L'assegnazione delle funzioni sarà effettuata in base ad apposite convenzioni tra gli Enti associati.

All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e o servizi attraverso deliberazioni adottate dai Consigli Comunali con le modalità e le maggioranze previste dalla legge, approvando apposita convenzione.

L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche.

I rapporti con i Comuni limitrofi, le Province e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 - Obiettivi prioritari

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) Promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di strutture d'interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini.
- b) Favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona.
- c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- d) Esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra comunali;
- e) Gestire e ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima

gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività; in tal senso deve perseguirsi uno degli obiettivi fondamentali costituito da una gestione in forma associata che assicuri un risparmio di spesa derivante dalle economie di scala.

Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.

In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio e informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione.

Art. 5 - Sede dell'Unione

L'Unione ha sede legale nel comune di Pontevecchio presso la sede municipale.

Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

Gli uffici possono essere ubicati e operare anche in luoghi diversi purché nel territorio di uno dei comuni ricompresi nell'Unione.

L'Unione è dotata di proprio sito istituzionale ove è prevista la sezione dell'albo pretorio e dove sono pubblicati gli atti, gli avvisi e le informazioni prescritte dalla normativa vigente.

Art. 6 - Durata dell'Unione

L'Unione è costituita a tempo indeterminato e comunque per un periodo non inferiore ad anni 10 dalla data di efficacia dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Adesione

L'Unione è aperta all'adesione di altri Comuni, territorialmente contigui, o la cui contiguità risulti dalla adesione all'Unione di più Comuni, secondo la procedura prevista dall'art. 11 del presente Statuto e del successivo conseguente adeguamento statutario.

L'adesione ha effetto a decorrere dal 1° luglio ovvero dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a seconda che l'atto deliberativo di accoglimento avvenga nel 1° o 2° semestre dell'esercizio, a condizione che, entro lo stesso termine, il Consiglio del Comune istante abbia approvato lo statuto dell'Unione.

E' data facoltà al Consiglio dell'Unione di esigere dall'Ente istante una quota "*una tantum*" di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione in riferimento al patrimonio esistente costituito in precedenza con i contributi degli Enti partecipanti.

Art. 8 - Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, non prima che siano trascorsi cinque anni dall'adesione, con provvedimento consiliare adottato entro e

non oltre il mese di giugno, con il voto favorevole del 2/3 dei consiglieri.

L'Unione prende atto del recesso, ad avvenuta esecutività della deliberazione consigliare di approvazione dello stesso, con propria deliberazione consigliare ed il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso il personale trasferito all'Unione dal Comune recedente viene riassegnato a Comune medesimo.

Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con entrate proprie dell'Unione o con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione, e ad ogni contributo, sovvenzione o rimborso spese ordinarie o straordinarie percepite dall'Unione.

Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi o fino a che tali oneri non vengano assunti da nuovi Comuni subentranti.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consigliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione, con le modalità di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Il recesso dall'Unione comporta una sanzione pari ad un importo di euro 10,00 (dieci) moltiplicati per il numero dei cittadini del comune recedente risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente in cui il recesso è stato deliberato, da liquidarsi in due annualità. Il suddetto importo è adeguato annualmente all'indice ISTAT.

Art. 9 - Recesso da un servizio

Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art. 8, relativamente alle funzioni e/o servizi per il quale viene richiesto il recesso.

Il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione per tali funzioni e/o servizi, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito.

Se il recesso di un Comune da uno o più funzioni e/o servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 con la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, a carico del Comune recedente è accollata una quota pari al 50% del relativo contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Art. 10 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata

all'unanimità dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato, di comune accordo tra i Comuni, il nominativo della persona incaricata alle funzioni di Commissario liquidatore delle attività dell'Unione, da scegliersi tra i dottori commercialisti ed esperti contabili con iscrizione all'Albo nazionale dei Revisori contabili, dando atto che al medesimo spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione.

Al termine dell'attività dell'Unione, il Commissario liquidatore trasmette ai Comuni aderenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi per la relativa presa d'atto dei rispettivi consigli comunali.

I beni ricevuti in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità sono restituiti ai Comuni proprietari.

Il personale comunale trasferito o funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo IV - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza.

Il personale assunto direttamente dall'Unione in caso di scioglimento verrà trasferito sulla dotazione organica dei comuni, previa modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art.30 D.Lgs.267/2000. Il relativo costo sarà ripartito tra i comuni in base al numero delle ore di servizio prestate in ciascun comune.

Le controversie in materia di recesso eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo entro 30 giorni dall'inizio della controversia. In caso di mancato accordo lo stesso viene nominato dal Presidente del Tribunale di BRESCIA

Art. 11 - Conferimento delle funzioni

Il conferimento di funzioni all'Unione tramite la modalità di gestione in forma associata ovvero mediante trasferimento del servizio deve avvenire in modo totalitario così da evitare residui gestionali in capo a Comuni. A tal fine il trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni singolarmente e, pertanto, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze all'Unione

Il trasferimento delle singole funzioni si effettua con l'approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali aderenti all'Unione di apposita convenzione.

Nella convenzione dovranno essere chiaramente indicati:

- a) la data del trasferimento;
- b) gli eventuali profili successori; contenuto delle funzioni o del servizio trasferito

soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;

c) i rapporti finanziari tra gli enti;

d) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;

Il trasferimento del servizio deve essere recepito ed accettato con delibera del Consiglio dell'Unione, una volta acquisite le delibere consiliari dei Comuni aderenti.

Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, non rientranti in quelle fondamentali di cui all'art.19 D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, come pure la revoca delle stesse, è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Titolo II - Forme di collaborazione e partecipazione

Art. 13 - Principi di collaborazione

L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'assemblea dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

Art. 14 - Convenzioni

L'Unione può stipulare con le province, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

Lo schema di convenzione deve essere approvato con delibera consigliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;
- d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 15 - Accordi di programma

Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 16 - Principi in materia di servizi pubblici locali

L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

L'Unione non può cessare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni, senza il loro preventivo consenso.

Titolo III - Organizzazione di Governo dell'Unione

Art. 17 - Organi di governo

Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio (Assemblea), la Giunta e il Presidente.

Ai componenti di Consiglio e Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

La carica di presidente, consigliere ed assessore dell'Unione è gratuita, ai sensi dell'art.5 comma 7 D.L. 31.05.2010 n.78, convertito in legge 30.07.2010 n.122 e art.32 TUEL n.267/2000.

Art. 18 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

Il Consiglio, costituito mediante elezione di secondo grado, è composto dai sindaci dei comuni partecipanti all'Unione quali membri di diritto e da quattro consiglieri di ciascun comune aderente, di cui uno riservato alle minoranze.

La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere trasmessa all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia. E' consigliere comunale di maggioranza quello che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al sindaco. In caso di assenza della minoranza consigliere, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.

La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale e entro trenta giorni dalla data di ammissione all'Unione del nuovo Ente.

Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.

I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune. In applicazione dell'art.1 comma 78 della Legge 7 aprile 2014 n.56 non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale e conseguente gestione commissariale i rappresentanti del comune decadono dalla carica e vengono sostituiti dal commissario di Governo. restano in carica fino al subentro dei designati dal Consiglio ricostituito.

Art. 19 - Competenze del Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Il documento programmatico, presentato dal Presidente dell'Unione entro 45 giorni

dalla sua elezione alla Assemblea ed approvato da questa, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico amministrativa dell'ente.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentono di valutare, sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del comma 3.

Art. 20 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio.

I componenti il Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I componenti il Consiglio, ai quali si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali, esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento della stessa.

Art. 21 - Decadenza e dimissioni dei componenti del Consiglio.

Decade il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo non intervenga ai lavori della stessa per 3 sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque membro. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del membro interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il componente il Consiglio ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del membro interessato.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale dei Comuni aderenti, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di componente dell'Unione appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro il termine previsto dall'art. 18 ad eleggere al proprio interno un nuovo componente il Consiglio dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio.

Il Consiglio dell'Unione è convocato:

- a) di norma, su iniziativa del presidente;

- b) su richiesta scritta di almeno quattro dei componenti alla medesima assegnati;
- c) su richiesta della giunta.

Nei casi previsti dai punti b) e c) il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze del Consiglio e siano corredate da idonea proposta di deliberazione.

La convocazione avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere trasmesso a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere trasmesso a ciascun componente almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia trasmesso 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

La trasmissione dell'avviso deve avvenire mediante lettera raccomandata o mediante mezzo notificatore o mediante posta elettronica.

I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso uno dei Comuni aderenti

L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui ai precedente commi 4 e 5.

La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza dal Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell'Unione, entro 15 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

Ai fini del presente articolo, per prima seduta si intende quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.

Tutte le sedute di cui al comma 9 sono convocate e presiedute dal Sindaco più anziano.

Alla prima seduta convocata dopo la costituzione dell'Unione assiste con funzione verbalizzante il Segretario del Comune sede dell'Unione.

Art. 23 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio.

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente in seduta di prima convocazione almeno la metà dei componenti assegnati.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno quattro dei componenti assegnati.

Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice-presidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori dell'Unione.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Vengono adottate a scrutinio segreto soltanto le deliberazioni concernenti persone.

Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto.

I componenti del Consiglio sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

In caso di incompatibilità del presidente e del vicepresidente presiede la seduta il componente del Consiglio più anziano.

Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni proprie, secondo norme contenute in apposito regolamento dal medesimo approvato.

Art. 25 - Nomina del Presidente.

Il presidente dell'Unione viene nominato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il presidente deve essere individuato fra i sindaci dei comuni associati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti espresso mediante scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica due anni e sino alla convocazione dell'Assemblea, successiva a tale scadenza, nella quale si provvederà alla elezione del nuovo Presidente. Il Presidente è rieleggibile a rotazione.

Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di sindaco, per accertamento di una delle cause di cui all'art. 10 legge 31/12/2012 n. 235.

Art. 26 - Composizione e nomina della Giunta e durata della stessa.

La Giunta è composta dai Sindaci, quali membri di diritto, dei Comuni aderenti e da 4 assessori, scelti tra i membri dell'Organo Esecutivo dei Comuni aderenti, nella misura di due per ciascun Ente.

Alla giunta dell'Unione possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori delle giunte dei comuni aderenti non nominati nell'esecutivo dell'Unione.

Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti di legge il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della

funzione, disposta ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

La durata in carica della Giunta corrisponde alla durata in carica del Presidente.

Il Presidente e gli Assessori durano comunque in carica sino al momento nel quale siano divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge gli atti con i quali sono eletti dal Consiglio i successori.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente e degli assessori.

Art. 27 - Competenze del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza per le materie dallo stesso definite.

Il Presidente nomina il segretario dell'Unione scegliendolo tra i segretari di uno dei comuni aderenti e assume le determinazioni conseguenti connesse al rapporto di servizio e nomina i responsabili di servizio. Può altresì nominare un responsabile di servizio coordinatore che coadiuva il segretario.

Art. 28 - Competenza della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente dell'Unione.

Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

La Giunta delibera lo schema di bilancio triennale di previsione e il documento unico di programmazione (DUP).

La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario.

La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. n. 175,, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 29 - Funzionamento della giunta

La giunta si riunisce su formale convocazione del presidente, avvalendosi se del caso di strumenti informatici.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 30 - Dimissioni dalla carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Assessore nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore dell'Unione.

Alla sostituzione del dimissionario provvede il Presidente entro 15 giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 31 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta.

Le dimissioni del presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente da due assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.

Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre dei consiglieri assegnati, senza computare fra questi il presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

Il presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 32 - Norma di rinvio

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di attribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico in vigore per gli enti locali.

Titolo IV - Organizzazione amministrativa

Art. 33 - Principi generali

L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace ed economico perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

Art. 34 - Gestione del personale

L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche e gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

L'Unione disciplina, con regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell'Unione.

L'Unione si avvale esclusivamente di personale comandato o trasferito dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito ritorna nei ruoli organici dei comuni di provenienza. Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, sarà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previa modifica delle rispettive piante organiche.

Qualora si giunga alla fusione, il personale dei singoli comuni e quello dell'Unione confluiscono congiuntamente e stabilmente nella nuova dotazione organica dell'Ente risultante dalla fusione stessa.

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 36 - Segretario

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente tra i segretari comunali di uno dei comuni che costituiscono l'Unione. In caso di assenza o impedimento le funzioni sono svolte da un altro segretario su nomina del presidente, con precedenza per il segretario che supplisce il segretario assente o impedito.

Il segretario svolge compiti di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all' art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso di mancanza, per un determinato servizio, del responsabile di servizio competente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

I contratti dell'Unione possono essere rogati da un segretario comunale di uno dei comuni partecipanti all'Unione.

Titolo V - Finanze e contabilità

Art. 37 - Finanze dell'Unione

La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 38 - Risorse finanziarie

La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) trasferimenti operati dai comuni componenti;
- b) contributi erogati dallo Stato;
- c) contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione Lombardia;
- d) contributi erogati da altri enti pubblici;
- e) tasse e diritti per servizi pubblici;
- f) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187 D.lgs 267/2000;
- g) mutui passivi;
- h) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
- i) altre entrate.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione può istituire, con deliberazione consigliare relativamente ai servizi gestiti, contributi, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 39 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

I Comuni aderenti sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti.

I criteri di riparto, variabili in rapporto alle tipologie di funzioni trasferite, saranno definiti con le convenzioni di trasferimento di cui all'art.11 del presente Statuto.

I criteri di riparto dovranno essere tali da garantire un rapporto basato sull'equità di trattamento tra gli Enti.

Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione delibera, entro i termini di legge previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, e previo adeguato accordo programmatico, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

Il bilancio di previsione, dopo la sua esecutività, è trasmesso ai comuni aderenti.

Art. 41 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle

spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42 - Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziari è affidata, ai sensi dell'art.234 del D.Lgs.267/2000, ad un revisore del conto.

Ai sensi dell'art.1 comma 110 della legge 56/2014, l'esercizio della funzione di revisione può essere affidata, anche per i comuni aderenti, ad un unico revisore.

Detta facoltà è esercitabile allorquando l'Unione abbia una popolazione pari od inferiore a 10.000 abitanti.

L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere rinnovato solo una volta.

L'organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta se invitato. Su invito del Presidente può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio.

Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 43 - Controllo di gestione

Il Regolamento di Contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi e l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali.

Il Consiglio, almeno una volta l'anno, e comunque entro il 31 luglio di ogni anno, provvede ad effettuare la verifica degli equilibri di bilancio; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00, e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00.

Art. 44 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del D.Lgs. 267/2000.

